



PROVINCIA DI PISTOIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 477

Seduta del 22 DICEMBRE 2006

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

L'anno duemilasei, e questo giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore 10.25 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

All'appello risultano presenti N. 20 Consiglieri ed assenti N. 5, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
VENTURI GIANFRANCO	X		GUELFY ANTONIO		X
GIUNTI MARCO	X		LATTARI PAOLO ROBERTO	X	
BONACCHI GRAZIANO	X		BAGNOLI MARIO	X	
BONFANTI VALERIO	X		GONFIOTTI ALESSANDRO		X
CARDELLI CARLO	X		LAPENNA ALBERTO	X	
CIPRIANI DANIELE	X		NICCOLAI MARIO		X
INNOCENTI CHIARA	X		PACI MARCELLO	X	
MANNELLI DANIELE	X		BARTOLINI SONIA	X	
MARTINELLI SILVANA		X	CECCARELLI SERAFINO	X	
NARDINI FRANCO	X		FRANCHINI ROBERTO	X	
SARTESCHI GIOVANNI	X		BETTINI MORENO	X	
BARDELLI RENZO		X	CAPPELLINI ROBERTO FABIO	X	
ROMITI GABRIELE	X				

Presiede il Sig. Marco Giunti in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Rocco Lauletta incaricato della redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori Sigg: Daniele Cipriani, Moreno Bettini e Serafino Ceccarelli

Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 22 DICEMBRE 2006 N. 477

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

L'Assessore Daniela Gai illustra l'argomento OMISSIS

Dopodiché sottopone alle determinazioni del Consiglio provinciale la seguente proposta di delibera predisposta, previa istruttoria, dall'Istruttore direttivo amministrativo D.ssa Alessandra Turini e dal Dirigente del Servizio Ragioneria e Finanze Dr. Lanfranco Luchetti, con cui si propone quanto segue:

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare l'art. 56, comma 1 nel quale si prevede che le Province possano, con regolamento, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 149 del 16.11.1998, esecutiva a norma di legge, con la quale, in ottemperanza alla normativa sopra citata, a far data dal 1° gennaio 1999 è stata istituita con apposito Regolamento l'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione ed Annotazione (I.P.T.) dei veicoli, richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 dell'8.2.1999 con la quale questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T., modificato ed integrato con le deliberazioni n. 151 del 22.12.1999, n. 152 del 22/12/1999, n. 266 del 20.12.2001 recante modifiche per adeguamento all'euro e provvedimenti inerenti i tempi di riversamento dell'imposta e, da ultimo, con la delibera n. 391 del 22/12/2005 che ha previsto agevolazioni per soggetti non vedenti e audiolesi e per le formalità necessarie a seguito di successione ereditaria;

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione consiliare n. 391 del 22/12/2005, nella quale si prevedeva, fra l'altro, una riduzione dell'imposta nella misura del **95%** *"per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento o indennità ad essa equiparate, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Per ciascun soggetto avente diritto, l'agevolazione nel pagamento del tributo può essere riconosciuta relativamente ad un solo autoveicolo"*.

VISTA la nota prot. 50318 del 12/04/2006 con la quale il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Sezione provinciale di Pistoia, precisava che "Sono da considerarsi ciechi civili, non solo i cittadini riconosciuti ciechi assoluti e percettori di indennità di accompagnamento, ma anche coloro che sono in possesso di un residuo visivo fino ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, con eventuale correzione di lenti" (vedi allegato 1).

RICHIAMATA, in particolare, la legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", la quale individua esattamente le varie categorie di non vedenti fornendo la definizione di ciechi totali (art. 2), di ciechi parziali (art. 3) e di ipovedenti gravi (art. 4))

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 22 DICEMBRE 2006 N. 477

In particolare per **ciechi totali** si intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Per **ciechi parziali** si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Per **ipovedenti gravi** si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione e coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

CONSIDERATO, che, in effetti, prevedendo quale requisito essenziale per la fruizione della agevolazione il fatto di percepire l'indennità di accompagnamento, prevista solo per i ciechi totali ex art. 1 della Legge n. 508 del 21 novembre 1988, si determina l'esclusione dal beneficio delle altre categorie di non vedenti previste dalla legge n. 138, come sopra specificate;

VISTO, peraltro, l'art. 50, comma 1 della Legge n.342/2000 il quale sostituendo il numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, concernente i beni ed i servizi destinati a facilitare il movimento e la locomozione dei soggetti disabili, assoggettati alla aliquota I.V.A del 4%, amplia l'ambito dell'agevolazione in relazione all'acquisto dei veicoli destinati ai disabili, ricomprendendo tra i soggetti beneficiari anche le persone non vedenti e sordomute. Sempre con l'art. 50 cit. si è provveduto ad inserire una specifica disposizione riguardante l'esenzione dalla tassa automobilistica per i soggetti non vedenti e sordomuti, intervenendo sull'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39) mediante rinvio alle previsioni legislative sull'I.V.A.

Non solo ma l'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, attraverso la modifica dell'art. 13-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ha esteso il beneficio della detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19%, alle spese sostenute per l'acquisto dei veicoli da parte dei non vedenti e dei sordomuti.

VISTA la circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 72/E del 30/07/2001 la quale, per l'esatta individuazione della portata delle modifiche normative, prescrive che si debba far riferimento all'art. 1, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", il quale recita che "si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata"

RITENUTO, sulla base delle predette normative e a fini di omogeneità con la normativa nazionale, di estendere l'agevolazione nel pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione a tutte le categorie di non vedenti così come definiti dagli artt. 2,3,4 della Legge n. 138/2001 sopra citata, indipendentemente dalla percezione dell'indennità di accompagnamento e ai sordomuti, così come definiti dall'art. 1, comma 2 della legge 68/1999, ossia coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

RITENUTO, inoltre, che, ai fini del riconoscimento della predetta agevolazione sia sufficiente che l'ACI ottenga dagli interessati, oltre alla copia della carta di circolazione, la documentazione sanitaria rilasciata dalla competente Commissione medica, nonché copia della documentazione o

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 22 DICEMBRE 2006 N. 477

dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (in caso di veicolo non intestato al portatore di handicap);

RICHIAMATA, per quanto concerne i presupposti per la concessione dell'agevolazione del 95%, la motivazione di cui alla Deliberazione Consiliare n. 391 del 22/12/2005, da intendersi tutt'ora valida;

CONSIDERATO, infine, che l'estensione dell'agevolazione, incide in misura minima sull'ammontare degli introiti del tributo provinciale e che della riduzione è stato tenuto conto nella formulazione delle previsioni sul cap. PEG 70-110430 "Imposta provinciale di Trascrizione" del Bilancio di previsione del 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009;

DATO ATTO che, a tal proposito, l'art. 5 regolamento sull'Imposta Provinciale di Trascrizione "Esenzioni ed agevolazioni", dovrebbe essere modificato nel modo che segue:

Testo vigente Art. 5 "Esenzioni ed agevolazioni"	Nuova formulazione Art. 5 "Esenzioni ed agevolazioni"
<ol style="list-style-type: none">1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta, calcolata sulla base delle tabelle Ministeriali oltre l'eventuale maggiorazione stabilita dalla Provincia, è ridotta del 95%.1. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.	<ol style="list-style-type: none">1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta calcolata sulla base delle tabelle ministeriali, oltre all'eventuale maggiorazione stabilita dalla Provincia, è ridotta del 95%. Per ciascun soggetto avente diritto, l'agevolazione nel pagamento del tributo può essere riconosciuta relativamente ad un solo autoveicolo. Ai fini della presente agevolazione si considerano non vedenti i soggetti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, e sordomuti i soggetti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. L'accertamento della condizione di disabilità è effettuato dalle competenti commissioni Mediche4. Per le formalità trascritte a seguito di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 22 DICEMBRE 2006 N. 477

	successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.
--	--

PRESO ATTO che le agevolazioni d'imposta disposte con il presente atto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Provinciale per espressa previsione dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. 446/97;

RITENUTA la competenza del Consiglio Provinciale ex art. 42, lett. i) del D.lgs. 267/2000;

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi esposti in narrativa, quanto segue:

1. Di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la riduzione nella misura del **95%** del pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle richieste di formalità aventi ad oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti gli autoveicoli intestati ai soggetti con handicap sensoriali, a tutti i soggetti non vedenti così come classificati dalla Legge n. 138 del 3 aprile 2001 e ai sordomuti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, indipendentemente dal fatto di percepire l'indennità di accompagnamento;
2. Di modificare, parzialmente, l'art. 5 del regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ex art. 56 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni" attualmente vigente, con il testo indicato in narrativa e da intendersi qui integralmente riportato.
3. Di dichiarare, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Servizio Ragioneria e Finanze e al Ragioniere Capo per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 22 DICEMBRE 2006 N. 477

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, dal Dirigente del Servizio Ragioneria e Finanze Dr. Lanfranco Luchetti

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta del 20/12/2006

Nessuno chiede di parlare

Entra il Consigliere Niccolai per cui sono presenti 20 consiglieri, assenti 4 ed è presente il Presidente Venturi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

A voti unanimi resi per alzata di mano

Favorevoli 18 (Giunti, Venturi, Bonacchi, Bonfanti, Cardelli, Cipriani, Innocenti, Mannelli, Nardini, Sarteschi, Romiti, Lattari, Bettini, Cappellini, Bagnoli, Lapenna, Niccolai, Paci)

Astenuti 3 (Bartolini, Ceccarelli, Franchini)

E con separata, unanime, votazione resa per alzata di mano per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. Di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la riduzione nella misura del **95%** del pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle richieste di formalità aventi ad oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti gli autoveicoli intestati ai soggetti con handicap sensoriali, a tutti i soggetti non vedenti così come classificati dalla Legge n. 138 del 3 aprile 2001 e ai sordomuti dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, indipendentemente dal fatto di percepire l'indennità di accompagnamento;
2. Di modificare, parzialmente, l'art. 5 del regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ex art. 56 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 22 DICEMBRE 2006 N. 477

modificazioni ed integrazioni” attualmente vigente, con il testo indicato in narrativa e da intendersi qui integralmente riportato.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. n. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Di trasmettere copia della deliberazione consiliare al Servizio Ragioneria e Finanze e all'Ufficio del Ragioniere Capo per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito

Delibera C.P. n. 477 del 22.12.2006

TESTO RELATIVO AGLI OMISSIS

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della registrazione della seduta, secondo quanto espresso negli interventi

Assessore Gai

Vi ricorderete che lo scorso anno noi già apportammo una modifica al regolamento provinciale per l'I.P.T. Era una modifica che in qualche modo introduceva delle agevolazioni ad una fascia di persone portatori di handicap, che rimaneva fuori da quelle che erano già le agevolazioni, che erano previste per legge. E quindi noi pensammo a suo tempo di introdurre una riduzione dell'imposta nella misura del 95%. Addirittura il Consiglio propose una ulteriore agevolazione rispetto al 90% che era la proposta dell'ufficio e quindi diciamo il Consiglio ha già espresso una volontà in tal senso.

Quest'anno su segnalazione ulteriore dell'Unione Ciechi della Sezione Provinciale, che ci faceva appunto notare il fatto che effettivamente i non vedenti non sono considerati solo coloro che hanno una indennità di accompagnamento o non vedenti totali, ma la stessa legge 138 del 2001 individua come non vedenti anche coloro che sono ciechi parziali o ecovedenti gravi, cioè coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo. E quindi, diciamo per correttezza e per equità noi abbiamo ritenuto di introdurre anche queste persone che non sono ciechi totali, ma che comunque sono considerati a termine di legge non vedenti, introdurli nel regolamento sanando quella che poteva essere considerata una iniquità, una discriminazione rispetto a quanto previsto dalla legge.